



Centro
Paghe
Padova

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2009\05\C0905_Tabelle.doc

CIRCOLARE MAGGIO 2009 - TABELLE

1. AGGIORNAMENTI TABELLE	2
1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI APRILE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE.....	2
1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI MAGGIO	2
1.3. NUOVI CONTRATTI.....	4
1.4. GESTIONE UNA TANTUM.....	5
1.5. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI	10
1.5.1 ALIQUOTE AGRICOLTURA	10
1.5.2 ENTI.....	10
1.6. MODIFICHE SULLE TABELLE.....	10
1.6.1 ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE.....	10
1.6.2 ADDIZIONALI COMUNALI.....	11
1.6.3 CAMPI STORICI TFR.....	11
1.6.4 CASSE EDILI.....	11
1.6.5 VOCI CEDOLINO	11

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI APRILE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Agenzie di assicurazione (E015)
Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)
Alimentari - Artigianato (C037)
Assistenza subnormali Anfass (E030)
Aziende alberghiere (E007)
Aziende alberghiere - Aica Confindustria (E075)
Centri elaborazione dati (E014)
Dirigenti magazzini generali e depositi (D005)
Edilizia - Artigianato (C013)
Edilizia - Industria (A021)
Lavanderie - Industria (A045)
Pompe funebri - aziende private (E069)
Pubblici esercizi (E005)
Spedizioni e trasporto merci - Artigianato (C027)
Spedizioni e trasporto merci: autisti a 47 ore - Artigianato (C927)
Spedizioni, trasporto merci e logistica - Industria (FAI) (A053)
Spedizioni, trasporto merci e logistica - Industria (Confetra) (A080)
Viaggi e turismo (E009)

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI MAGGIO

Agenzie immobiliari Fiaip (E017)

- Il ccnl del 10 febbraio 2009 prevede le prossime corrisposizioni dell'una tantum a giugno e novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° febbraio 2009.

Agricoltura operai (A072)

- sono stati inseriti gli elementi paga provinciali per la nuova suddivisione contrattuale di Bologna (BO), (suddivisione NA per gli operai agricoli). Segnaliamo che nella nuova suddivisione contrattuale sono state inserite le particolarità previste dall'accordo provinciale come la classificazione dei livelli e gli scatti di anzianità.

Alimentari - Artigianato (C037)

- È stato eliminato il giustificativo MNF2 dalla tabella delle maggiorazioni.

Assistenza subnormali - Anfass (E030)

- Il ccnl del 9 marzo 2009 prevede le prossime corrisposizioni di arretrati a giugno ed ottobre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° gennaio 2009.

Autoscuole (E013)

- l'accordo del 25 luglio 2008 prevede la corrisposizione della terza tranche di una tantum a maggio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Aziende alberghiere (E007)

- È stata inserita la percentuale per la maggiorazione domenicale con il giustificativo MDPU e quella per il lavoro festivo con riposo compensativo nella specifica tabella del contratto.

Ceramica - Artigianato (C015)

- Il CCNL 29 aprile 2008 prevede la prossima corrisposizione dell'una tantum a luglio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 aprile 2008.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

- Il ccnl del 19 febbraio 2008 prevede la prossima corrisposizione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 19 febbraio 2008.

Cinematografi (A048)

- Il ccnl del 17 marzo 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a settembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 marzo 2009.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

- l'accordo del 10 gennaio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche di una tantum a maggio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Cooperative sociali (E051)

Segnaliamo che sono stati azzerati i livelli numerici relativi alla precedente classificazione, questi livelli saranno cancellati, a cura Utente verificare che non siano utilizzati in anagrafica dipendente.

Edilizia - Industria (A021)

- sono stati aggiornati gli importi degli elementi paga provinciali della suddivisione territoriale di Pisa (PI),
- sono stati aggiornati i contributi cassa edile della suddivisione territoriale di Mantova (MN), in particolare sono stati inseriti i contributi CIG apprendisti (0,30% carico ditta per industria e 1% carico ditta per la nuova scelta M artigiano) con l'ente 8962. E' stata inserita una nuova scelta per Mantova relativa alle aziende artigiane (M).
- Come già segnalato in precedenza è stata cancellata la scelta G (industria e artigiano) dei contributi cassa edile per Sondrio, ricordiamo che le scelte presenti sono le seguenti: aziende industriali (A) aziende artigiane (M) e agenzie per il lavoro (E). Le percentuali dei contributi per Sondrio vengono ora calcolate con gli enti 7772 e 7773 oltre all'ente 8962 per il contributo CIGO degli apprendisti.

Giocattoli- Artigianato (regionale) (C019)

- l'accordo del 10 gennaio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche di una tantum a maggio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Giornalisti FIEG FNSI (E043)

Segnaliamo che a seguito delle modifiche alla classificazione introdotte dall'accordo di rinnovo sono stati azzerati i livelli F1P, F2P, F3P, P1, P2, P3, RM, questi livelli saranno cancellati, a cura Utente verificare che non siano utilizzati in anagrafica dipendente.

Impianti sportivi (E037)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 24 marzo 2009.

Lavanderie / tintorie - Artigianato (C031)

- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

- l'accordo del 10 gennaio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche di una tantum a maggio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Legno e arredamento - API (B011)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 12 settembre 2008.

Legno e arredamento - Industria (A017)

- sono state variate le date nelle tabelle degli scatti di anzianità per effettuare il ricalcolo degli scatti di anzianità maturati per i dipendenti che hanno raggiunto questo mese i 12 anni di anzianità previsti.

Nettezza urbana - Industria aziende private (A049)

- L'accordo del 17 aprile 2008 prevede a maggio 2009 la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum relativa al periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 (vedere paragrafo una tantum).
- E' stato impostato l'orario di lavoro di 36 ore come previsto dal ccnl con decorrenza maggio 2009.

Segnaliamo che dal 1° maggio 2009 il periodo di permanenza nella posizione parametrica «B» per il passaggio alla posizione parametrica «A» è pari a cinque anni.

Nettezza urbana municipale – Industria (Federambiente) (A060)

- L'accordo del 30 giugno 2008 prevede a maggio 2009 la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum relativa al periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 (vedere paragrafo una tantum).

Segnaliamo che dal 1° maggio 2009 il periodo di permanenza nella posizione parametrica «B» per il passaggio alla posizione parametrica «A» è pari a cinque anni.

Occhiali – Artigianato (C041)

- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Occhiali – Industria (A040)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 9 aprile 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 maggio 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Radiotelevisioni private minori (Aeranti-Corallo) (F037)

- l'accordo del 26 febbraio 2009 prevede la corresponsione della seconda tranche di una tantum ad aprile 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Terme (E061)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad agosto 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 luglio 2008.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

- l'accordo del 10 gennaio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche di una tantum a maggio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Trasporto a fune (A057)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 20 novembre 2008.

1.3. NUOVI CONTRATTI

Cooperative commercio - UNCI/CONFSAL (F046)

Il presente contratto stipulato da U.N.C.I. – Unione Nazionale Cooperative Italiane, FESICA CONFSAL e da CONFSAL/FISALS, si applica ai soci coimprenditori ed i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore "commercio, consumo, distribuzione e servizi". Per le particolarità applicative consultare anche i commenti del contratto.

Edilizia - UGL Federterziario (F045)

Il presente contratto stipulato da Federterziario e UGL costruzioni, si applica ai dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini, la cassa edile di riferimento è la CENAI. Per le particolarità applicative consultare anche i commenti del contratto.

Spedizione, trasporto merci e logistica: autisti a 47 ore – Industria (A953)

Nel presente contratto per le qualifiche degli operai e apprendisti operai è impostato l'orario di 47 ore relativo agli autisti (qualifiche operai e apprendisti operai).

1.4. GESTIONE UNA TANTUM

Autoscuole (E013)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in servizio dal 25 luglio 2008 verrà corrisposto un importo forfettario lordo procapite di euro 1.280,00, di cui euro 1.000,00 a copertura del periodo 1.01.2006 - 31.12.2007 e la restante parte di euro 280,00 a copertura del periodo 1.01.2008 31.07.2008. Tale importo sarà erogato in 3 rate di cui la prima pari a euro 400,00 con la retribuzione del mese di Ottobre 2008, la seconda pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di Febbraio 2009 e la terza pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di **Maggio 2009**. L'importo una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto. I periodi di assenza non retribuita o non integrata intervenuti nel periodo 1.1.2006 - 31.7.2008 non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In caso di cessazione la corresponsione è anticipata per i dipendenti comunque in forza dal 25 luglio 2008.

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561 a tassazione separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/1/2008, ai soli lavoratori in forza al 10 gennaio 2008 verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari ad Euro 400 (quattrocento) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari rispettivamente a:

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2008;
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **maggio 2009**.

Agli apprendisti in forza al 10 gennaio 2008 saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post - partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008.

La detrazione degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dall'una tantum verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della 1^ tranche di una tantum; e nella misura del restante 50% in occasione dell'erogazione della 2^ tranche di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

Giocattoli- Artigianato (C019)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/1/2008, ai soli lavoratori in forza al 10 gennaio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 (quattrocento) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari rispettivamente a:

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2008;
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **maggio 2009**.

Agli apprendisti in forza al 10 gennaio 2008 saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post - partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008.

La detrazione degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dall'una tantum verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della 1^ tranche di una tantum; e nella misura del restante 50% in occasione dell'erogazione della 2^ tranche di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/1/2008, ai soli lavoratori in forza al 10 gennaio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 (quattrocento) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari rispettivamente a:

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2008;
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **maggio 2009**.

Agli apprendisti in forza al 10 gennaio 2008 saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post - partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008.

La detrazione degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dall'una tantum verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della 1^ tranche di

una tantum; e nella misura del restante 50% in occasione dell'erogazione della 2^ tranche di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

Nettezza urbana – Industria az. private (A049)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) C) COMPENSI A TITOLO DI UNA TANTUM FORFETTARIA PERIODO GENNAIO/APRILE 2008 – TABELLA "A"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30/4/2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 le parti stipulanti individuano il compenso a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella "A"" da corrispondere ai lavoratori in forza all'1.5.2008 in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 corrisposti con le competenze relative alla retribuzione del mese di giugno 2008.

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.1.2008 al 30.4.2008.

D) COMPENSI FORFETARI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO 1.1.2007/31.12.2007 – TABELLA "B"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30.4.2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2007/31.12.2007, le parti stipulanti individuano i compensi a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella B".

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.4.2007 al 31.12.2007.

3. I compensi forfetari di cui alla Tabella "B" - fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma Transitoria – saranno corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente alle retribuzioni del mese di novembre 2008 e del mese di **maggio 2009**, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza all'1.5.2008 e anche:

- al 30.11.2008, per aver diritto al compenso della prima tranche;

- al 30.5.2009, per aver diritto al compenso della seconda tranche.

4. Al dipendente che, alla data delle distinte erogazioni previste non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di cui al punto 3) non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE TABELLE "A" e "B" DELLE LETTERE C) e D).

1. Ai fini della determinazione del numero di mesi di servizio utili alla corresponsione dei compensi forfetari di cui alle Tabelle "A" e "B" delle precedenti lettere C) e D), le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero.

2. I compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B" non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Detti compensi sono riconosciuti in proporzione ai mesi di servizio prestato nei due periodi di riferimento.

3. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura dei compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B".

Norma transitoria

1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 30.4.2008, al lavoratore interessato saranno riconosciuti i compensi forfetari di cui alla Tabella "A" relativa al periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 e di cui alla Tabella "B" relativa al periodo 1.1.2007 - 31.12.2007, fermo restando il possesso dei requisiti temporali rispettivamente stabiliti.

2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente

proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nei pertinenti periodi di riferimento. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le tranche saranno corrisposte effettuando automaticamente la detrazione degli importi dell'IVC già corrisposti, perciò gli importi una tantum sono stati inseriti al lordo dell'IVC corrisposta.

La corresponsione delle tranche relative al 2007 avviene solo per i dipendenti in forza al 30.11.2008 e all'1.5.2008 per la tranche di novembre 2008, e in forza al 30.05.2009 e all'1.5.2008 per la tranche di maggio 2009.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Nettezza urbana municipale – Industria (Federambiente) (A060)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) C) COMPENSI A TITOLO DI UNA TANTUM FORFETTARIA PERIODO GENNAIO/APRILE 2008 – TABELLA "A"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30/4/2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 le parti stipulanti individuano il compenso a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella "A"" da corrispondere ai lavoratori in forza all'1.5.2008 in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 corrisposti con le competenze relative alla retribuzione del mese di giugno 2008.

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.1.2008 al 30.4.2008.

D) COMPENSI FORFETARI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO 1.1.2007/31.12.2007 – TABELLA "B"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30.4.2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2007/31.12.2007, le parti stipulanti individuano i compensi a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella B".

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.4.2007 al 31.12.2007.

3. I compensi forfetari di cui alla Tabella "B" - fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma Transitoria – saranno corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente alle retribuzioni del mese di novembre 2008 e del mese di **maggio 2009**, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza all'1.5.2008 e anche:

- al 30.11.2008, per aver diritto al compenso della prima tranche;

- al 30.5.2009, per aver diritto al compenso della seconda tranche.

4. Al dipendente che, alla data delle distinte erogazioni previste non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di cui al punto 3) non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE TABELLE "A" e "B" DELLE LETTERE C) e D).

1. Ai fini della determinazione del numero di mesi di servizio utili alla corresponsione dei compensi forfetari di cui alle Tabelle "A" e "B" delle precedenti lettere C) e D), le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero.

2. I compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B" non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Detti compensi sono riconosciuti in proporzione ai mesi di servizio prestato nei due periodi di riferimento.

3. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura dei compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B".

Norma transitoria

1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 30.4.2008, al lavoratore interessato saranno riconosciuti i compensi

forfetari di cui alla Tabella "A" relativa al periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 e di cui alla Tabella "B" relativa al periodo 1.1.2007 - 31.12.2007, fermo restando il possesso dei requisiti temporali rispettivamente stabiliti.

2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nei pertinenti periodi di riferimento. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le tranche sono state inserite al netto dell'IVC già corrisposta.

La corresponsione delle tranche relative al 2007 avviene solo per i dipendenti in forza al 30.11.2008 e all'1.5.2008 per la tranche di novembre 2008, e in forza al 30.05.2009 e all'1.5.2008 per la tranche di maggio 2009.

A proposito segnaliamo che le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro dissenso in merito al punto 4, lett. D) (compensi forfetari), ritenendo che le quote di "una tantum" stabilite, debbano essere riconosciute anche ai lavoratori usciti dalle aziende nel periodo dal 30 giugno 2008 al periodo 30 maggio 2009, la procedura non corrisponde l'una tantum ai cessati se non vengono rispettate le condizioni riportate nel comma precedente. A cura Utente valutare come procedere.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Radiotelevisioni private minori (Aeranti-Corallo) (F037)

(segue un estratto dall'accordo del 26 febbraio 2009):

(...) A tutti i lavoratori in forza al 26 febbraio 2009 che abbiano un'anzianità effettiva in servizio almeno dal 01 gennaio 2008, verrà erogata l'una tantum in due soluzioni (aprile 2009 e **maggio 2009**).

Per i lavoratori in forza al 26 febbraio 2009, assunti successivamente al 1° gennaio 2008 a tempo indeterminato o a tempo determinato, gli importi di una tantum di cui sopra saranno riproporzionati in base all'effettiva anzianità di servizio nel periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 ottobre 2008.

Gli importi di Una Tantum non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale compreso il trattamento di fine rapporto.

L'importo di una tantum verrà corrisposto al netto di quanto già erogato, fino alla data di stipula del presente accordo, a titolo di indennità di vacanza contrattuale o a titolo di incremento individuale e/o collettivo concessi in acconto degli aumenti previsti dal presente C.C.N.L..

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza della seconda rata di una tantum, questa ultima sarà erogata con la paga di fine rapporto di lavoro. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/1/2008, ai soli lavoratori in forza al 10 gennaio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 (quattrocento) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari rispettivamente a:

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2008;
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **maggio 2009**.

Agli apprendisti in forza al 10 gennaio 2008 saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post - partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008.

La detrazione degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dall'una tantum verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della 1^ tranche di una tantum; e nella misura del restante 50% in occasione dell'erogazione della 2^ tranche di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

1.5. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.5.1 ALIQUOTE AGRICOLTURA

A seguito della circolare INPS nr. 66 del 28/04/2009 vengono aumentate le aliquote degli operai dello 0,20% solo a carico ditta, in quanto il contributo ditta ha già raggiunto il limite massimo. L'aumento delle aliquote ha decorrenza da 01/01/2009, a cura Utente la regolarizzazione del pregresso.

Le aliquote variate sono le seguenti:

V019 "OTI.COOP.AGR.L240 T.I. SGR68%(XL2-VI)": aggiornato ente 3333 carico ditta da 6,50336 a 6,56736.

V020 "OTD.COOP.AGR.L 240 TD-SGR.68%(XL2-VI)": variato ente 3333 carico ditta da 11,15728 a 11,22128.

Si raccomanda una verifica agli Utenti che utilizzano i codici aliquote personalizzati, in quanto tali aliquote non verranno variate.

Si fa presente che l'aggiornamento con le aliquote variate è stato caricato il giorno 29/04/2009.

1.5.2 ENTI

Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:

8966 "F.SOST.REDDITO": contributo particolare previsto con ente bilaterale industria turistica, calcolato su paga base e contingenza.

7772 "C.ED.OPERAI": nuovo ente per C.E. operai di Sondrio. Il contributo viene calcolato sull'imponibile per C.E..

Il contributo a carico del dipendente abbassa l'imponibile addizionali.

7773 "AD.C.E.OPE.": nuovo ente per C.E. operai di Sondrio. Il contributo viene calcolato sull'imponibile C.E..

Il contributo a carico del dipendente non abbassa l'imponibile addizionale.

4415 "FASIOOPEN": ente di nuovo inserimento per il calcolo della contribuzione dell'ente di assistenza sanitaria FasiOpen, l'innescò è trimestrale (gennaio, aprile, luglio ed ottobre).

4417 "FASIOOPEN": ente di nuovo inserimento per il calcolo della contribuzione dell'ente di assistenza sanitaria FasiOpen, l'innescò è mensile.

1.6. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.6.1 ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE

E' stato variato/inserito l'assoggettamento previdenziale per la cassa edile di:

Bergamo (BG): che varia da 1,2975% a 1,2525, la percentuale trasformata in procedura varia da 9,137% a 8,82%.

1.6.2 ADDIZIONALI COMUNALI

Esaminando il file elencante le addizionali comunali del 2009 presente nel sito web del Ministero delle Finanze sono state riscontrate delle nuove comunicazioni di variazione da parte dei comuni.

Sono state perciò aggiornate nella procedura le percentuali delle addizionali comunali e le soglie di esenzione per alcuni comuni.

1.6.3 CAMPI STORICI TFR

Sono stati inseriti i seguenti nuovi campi storici TFR:

83 "*Maturazione TFR per ore riduzione contratto di solidarietà*": nuovo campo storico TFR per la storicizzazione dell'accantonamento TFR per riduzione prevista dal contratto di solidarietà.

Il TFR viene maturato sulle ore indicate con la voce paga 0015 "*Accant. ore solidarietà*" a partire dall'elaborazione del mese di maggio 2009.

Il nuovo campo storico TFR è presente nella sezione 04 e 90.

1.6.4 CASSE EDILI

Per la cassa edile di Ferrara (FE) è stata effettuata l'impostazione per il calcolo distinto dell'accantonamento relativo alle ore di ferie.

Per la cassa edile di Siracusa (SR) sono state ripristinate le percentuali di accantonamento lordo e netto del 18,50% e 14,20%.

1.6.5 VOCI CEDOLINO

Sono state variate/create/cancellate le seguenti voci:

0483 "*Buoni pasto esenti*": creata nuova voce (neutra) per buoni pasto esenti, che non entra nel costo aziendale.